

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°267

**OGGETTO: Impegno di spesa di € 9.000,00 per acquisto materiale idrico, fognario e materiale per manutenzione immobili comunali. Ditta TECNO CASA di Iirillo Giovanni.
Determina a contrarre. Codice CIG:ZB911E3068.**

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 10/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione;

Considerata la necessità di provvedere con la massima urgenza ai lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria e alla manutenzione di alcuni immobili comunali (Scuola Montepaone Centro, Delegazione Municipale Montepaone Lido;

Che i suddetti lavori saranno eseguiti in economia con personale dipendente;

Che per quanto sopra necessita provvedere all'acquisto del materiale (tubi, cravatte, bratelle, chiusini, pozzetti, utensileria varia, pittura, scaffali in ferro, maniglie, pennelli, chiavi, rubinetteria varia ecc.);

Visto l'articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:

"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale";

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;

Sentito il preventivo offerta della ditta "TECNO CASA di Iirillo Giovanni con sede in via Nazionale Montepaone;

Ritenuto lo stesso congruo e conveniente per l'Amministrazione;

Rilevato che il valore complessivo per la fornitura in oggetto ammonta a complessive € 9.000,00, risultando questi inferiori a 20.000 euro individuato dall'art.25, comma 11 del D. lgs n° 163/2006 per l'effettivo diritto con richiesta di un solo preventivo;

Che il valore presunto della suindicata fornitura, per la specifica disposizione di spesa, rientra nei limiti di valore indicato dal regolamento Comunale;
Considerato pertanto, che risulta possibile affidare direttamente, ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.lgs 163/2006, alla ditta "TECNO CASA di Iirillo Giovanni con sede in via Nazionale Montepaone, la fornitura in oggetto indicata al valore complessivo di €9.000,00;
Che tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo degli adempimenti previsti dalla deliberazione dell'autorità per la vigilanza su contratti pubblici dei lavori, attuativa dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005;
Visti gli artt. 107 e 192 del D.lgs 267/2000;
Visto il regolamento Comunale dei lavori e dei servizi in economia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art.125, comma 10, lettera c) del D.lgs. 163/2006;
Visto il regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

Di impegnare la somma complessiva di €9.000,00 con imputazione della spesa come sotto specificato

- I. Per € 4.500,00 al cap. 1216/10 del bilancio corrente;
- II. Per € 3.000,00 al cap. 974/7 del bilancio corrente;
- III. Per € 1.500,00 al cap. 118/2 del bilancio corrente;

Di affidare la fornitura in epigrafe indicata: alla Ditta: TECNO CASA di Iirillo Giovanni con sede in via Nazionale, Montepaone al prezzo complessivo sopra indicato;

Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) fine da perseguire: Manutenzione straordinaria degli immobili comunali (Scuole, Delegazione Municipale e riparazione di alcuni tratti di rete idrica e fognaria usurati dal tempo e dalle intemperie dei mesi scorsi;
- b) oggetto del contratto: Fornitura materiale;
- c) forma del contratto: Scrittura privata;

La summenzionata ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche (comunicazione del conto dedicato e generalità con codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo) e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Montepaone ed alla Prefettura di Catanzaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dando atto che la stessa dichiara di essere in regola con i pagamenti contributivi (DURC);

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza ed al Responsabile dell'Albo Pretorio comunale On-Line.

Montepaone, 24.11.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI)**

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Montepaone_____

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal __09/01/2015__ al __24/01/2015_____

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig.ra Rosaria Fabbio**